



**- DISTRETTO SCOLASTICO N.57 -
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Romano"**
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° Grado
AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650

Via V.Veneto, 42 - 84025 - E B O L I (SA)

Tel 0828 332006 - 0828 365523

E-MAIL: saic852004@istruzione.it - PEC: saic852004@pec.istruzione.it

sito: icgiacintoromanoeboli.it

Regolamento

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo del 2 del dicembre 2020 sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS. rappresentative relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83;

VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021;

CONSIDERATO il Protocollo d'intesa stilato dal Dirigente scolastico ai fini del confronto ed eventuale sottoscrizione con le OO.SS. durante la seduta del giorno 08-02-2021 andata deserta.

TENUTO CONTO che sono trascorsi i 30 giorni previsti ai fini dell'emanazione del regolamento da inviare alle OO.SS. firmatarie dell'Accordo

EMANA

il presente Regolamento di applicazione del Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo del 2 dicembre 2020.

ARTICOLO 1 Prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:

- a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- b) Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
- c) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti;

ARTICOLO 2 Contingenti

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1 e qualora tutto il personale aderisca allo sciopero, le parti concordano di individuare i seguenti contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020 e i relativi criteri di individuazione, come di seguito indicato:

	FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE	NUMERO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
A. ISTRUZIONE			
A1) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali e degli esami di idoneità, adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni	Docente	Tutti i docenti del consiglio di classe interessato (per scrutini\esami)	1. Volontarietà 2. Rotazione in ordine alfabetico (per gli amministrativi tra chi ha le competenze per il servizio richiesto)
	DSGA (solo adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni)		
	Assistente Amministrativo	Una unità	
	Collaboratore scolastico	Una unità a plesso interessato	
A2) Vigilanza sui minori durante il servizio di refezione, ove funzionante	Collaboratore Scolastico	due unità a plesso interessato	1. Volontarietà 2. Rotazione in ordine alfabetico

ARTICOLO 3 Scrutini ed ed esami

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di iscrizione e di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della

conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio non superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elisa Scattaretico

*Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs.
n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate*